



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 10 OTTOBRE 2005

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI

Statuto del Comune di Brione (BS)

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 giugno 2005
con deliberazione n. 18.

STATUTO**INDICE - SOMMARIO****Titolo I
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO****Capo I****La Comunità, l'autonomia, lo Statuto**

- Art. 1 - La Comunità
Art. 2 - L'autonomia
Art. 3 - Lo Statuto

**Capo II
Il Comune**

- Art. 4 - Il ruolo
Art. 5 - Le funzioni
Art. 6 - Principi informativi dell'attività amministrativa
Art. 7 - Caratteristiche costitutive

**Capo III
La potestà regolamentare**

- Art. 8 - I Regolamenti comunali

**Capo IV
Le funzioni di programmazione e pianificazione**

- Art. 9 - Programmazione e pianificazione

**Titolo II
GLI ORGANI ELETTIVI****Capo I
Ordinamento**

- Art. 10 - Norme generali

**Capo II
Il Consiglio Comunale**

- Art. 11 - Atti degli organi collegiali - Deliberazioni
Art. 12 - Ruolo e competenze generali
Art. 13 - Funzioni di indirizzo
Art. 14 - Funzioni di controllo
Art. 15 - Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali - Decadenza e dimissioni
Art. 16 - Convocazione e norme generali di funzionamento
Art. 17 - Linee programmatiche di mandato
Art. 18 - I gruppi consiliari e la conferenza dei Capigruppo
Art. 19 - Commissioni Consiliari permanenti
Art. 20 - Commissioni speciali ed ispettive

**Capo III
La Giunta Comunale**

- Art. 21 - Composizione
Art. 22 - Ruolo e competenze generali

**Capo IV
Il Sindaco**

- Art. 23 - Elezione, ruolo e funzioni
Art. 24 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
Art. 25 - Rappresentanza e coordinamento
Art. 26 - Il Vice-Sindaco

**Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE****Capo I
La partecipazione dei cittadini
all'amministrazione comunale e l'iniziativa popolare**

- Art. 27 - Partecipazione

- Art. 28 - Associazioni
Art. 29 - Organismi di partecipazione
Art. 30 - Incentivazione
Art. 31 - Partecipazione alle Commissioni
Art. 32 - Forum
Art. 33 - Istanze
Art. 34 - Petizioni
Art. 35 - Proposte

Capo II**La consultazione dei cittadini ed i referendum**

- Art. 36 - Referendum
Art. 37 - Effetti del referendum

Capo III**La partecipazione dei cittadini
al procedimento amministrativo**

- Art. 38 - Interventi nel procedimento amministrativo
Art. 39 - Responsabilità del procedimento

Capo IV**L'azione popolare, diritti d'accesso e di informazione
dei cittadini**

- Art. 40 - L'azione sostitutiva
Art. 41 - Pubblicità degli atti e delle informazioni
Art. 42 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

Capo V**Lo Statuto del contribuente**

- Art. 43 - Statuto dei diritti del contribuente per tributi comunali

Titolo IV**ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE****Capo I
Criteri e principi**

- Art. 44 - Principi e criteri fondamentali di gestione
Art. 45 - Attributi gestionali
Art. 46 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 47 - Stato giuridico del personale dipendente
Art. 48 - I responsabili di servizio
Art. 49 - Incarichi a tempo determinato e collaborazioni esterne

**Capo II
Il Segretario Generale**

- Art. 50 - Ruolo e funzioni
Art. 51 - Attribuzioni consultive
Art. 52 - Attribuzioni di legalità e garanzia
Art. 53 - Il Vice Segretario Generale

**Titolo V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI****Capo I
Competenze dei Comuni**

- Art. 54 - Forme di gestione
Art. 55 - Forme di gestione dei servizi comunali

**Titolo VI
FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE TRA ENTI****Capo I
Convenzione, Consorzi ed esercizio associativo
di funzione e servizi**

- Art. 56 - Esercizio associato di funzioni e servizi

- Art. 57 - Principio di cooperazione
 Art. 58 - Convenzioni
 Art. 59 - Consorzi
 Art. 60 - Unione dei Comuni

Capo II
Accordi di Programma

- Art. 61 - Opere di competenza primaria del Comune

Titolo VII
GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA E
CONTABILE

Capo I
La programmazione finanziaria

- Art. 62 - La programmazione di bilancio ed il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

Capo II
L'autonomia finanziaria

- Art. 63 - Le risorse per la gestione corrente
 Art. 64 - Le risorse per gli investimenti

Capo III
La conservazione e gestione del patrimonio

- Art. 65 - La gestione del patrimonio

Capo IV
La revisione economico finanziaria ed il rendiconto
della gestione

- Art. 66 - Il Collegio del Revisore dei Conti
 Art. 67 - Il rendiconto della gestione

Capo V
Il controllo della gestione

- Art. 68 - Finalità

Capo VI
Tesoreria e concessionario della riscossione

- Art. 69 - Tesoreria e riscossione delle entrate

Titolo VIII
NORME TRANSITORIE

Capo I
Revisione dello Statuto, pari opportunità,
entrata in vigore

- Art. 70 - Revisione dello Statuto
 Art. 71 - Pari opportunità
 Art. 72 - Entrata in vigore

Titolo I
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I
La comunità, l'autonomia, lo Statuto

Art. 1 - La Comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità di BRIONE l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
2. Gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il patrimonio di storia e di tradizioni della Comunità.
3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per elevarne la qualità.
4. La Comunità riconosce l'appartenenza alla realtà storico-geografica della Franciacorta. Ad essa fa costante riferimento nell'esercizio delle funzioni di protezione delle risorse ambientali e nella programmazione di un ordinato sviluppo del territorio.

Art. 2 - L'autonomia

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto d'autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 3 - Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo d'evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

Capo II
Il Comune

Art. 4 - Il ruolo

1. Il Comune di Brione, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'Ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Nell'esercizio delle sue funzioni persegue le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento e dalla Costituzione, in particolare:
 - a) fonda la propria azione sui principi di libertà, d'uguaglianza, equità, pace e solidarietà indicati dalla Costituzione e sui valori europeistici;
 - b) assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini, pari opportunità alle donne ed agli uomini della Comunità, per tutelare i diritti fondamentali, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità;
 - c) opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e culturale del paese;
 - d) attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali.

Art. 5 - Le funzioni

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti, la sua popolazione ed il suo territorio. Hanno carattere primario, le funzioni relative ai settori sociali, all'assetto ed utilizzo del territorio ed allo sviluppo economico nel rispetto delle compatibilità ambientali.

1. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

2. Il Comune esercita le funzioni proprie di cui è titolare e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà, in base al quale la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

3. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, impegnandosi a valorizzare le stesse.

Art. 6 - Principi informatori dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, d'efficienza, d'efficacia, d'economicità e di semplificazione delle procedure rispettando la separazione dei poteri.

2. Nelle procedure preordinate al rilascio di atti e documenti viene osservato il principio di semplificazione e vengono garantite l'informazione e l'assistenza agli utenti per favorire il ricorso all'autocertificazione.

Art. 7 - Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono l'ambito territoriale sul quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori dell'ambito territoriale od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul territorio del Comune e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3. La sede del Comune è posta in via S. Zenone 1 e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale e senza che ciò debba comportare la modifica del presente Statuto.

4. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di «Comune di Brione».

5. Lo stemma, è così descritto «Su sfondo argento, ad un monte di tre cime all'italiana, sulla terrazza dello stesso, e accostato in capo dello scudo, da tre stelle, di azzurro, ragiate di sei, e mal disposte in campo. Segni esterni di Comune».

6. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

7. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Capo III**La potestà regolamentare***Art. 8 - I Regolamenti comunali*

1. I regolamenti sono atti fondamentali del Comune. In base a quanto stabilito dalla legge sono approvati dal Consiglio o dalla Giunta ai quali spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli. I regolamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale vengono allo stesso proposto dalla competente Commissione Consiliare.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabiliti dallo Statuto.

3. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita con apposito Regolamento.

Capo IV**Le funzioni di programmazione e pianificazione***Art. 9 - Programmazione e pianificazione*

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo criteri idonei a realizzarlo.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, provvedendo, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

3. Partecipa, quale soggetto attivo, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e della provincia e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

Titolo II**GLI ORGANI ELETTIVI****Capo I****Ordinamento***Art. 10 - Norme generali*

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco, ai quali spetta la rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.

2. Il Consiglio è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta collabora col Sindaco nel governo del Comune e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio e della struttura burocratica.

4. Il Sindaco, organo monocratico, è il legale rappresentante dell'Ente. È capo dell'Amministrazione Comunale, Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale, Ufficiale sanitario.

5. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale, sono regolate dalla legge. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione d'indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Il Sindaco e gli Assessori durano in carica quanto i consiglieri comunali escluso il caso di perdita dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.

Capo II**Il Consiglio Comunale***Art. 11 - Atti degli organi collegiali - Deliberazioni*

1. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dal Regolamento, le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta, oppure quando lo richieda la maggioranza dei consiglieri presenti. In tali casi, qualora la fase deliberativa sia preceduta da valutazioni ed apprezzamenti su «persone», il Sindaco dispone la trattazione dell'argomento in «seduta segreta».

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado. L'obbligo d'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti od affini fino al quarto grado.

3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 12 - Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed eserci-

ta la rappresentanza diretta della Comunità, dalla qual è eletto.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire gli indirizzi che guidano e coordinano l'attività amministrativa e la gestione operativa, esercitando il controllo politico-amministrativo per assicurare il conseguimento degli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.

4. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal comma 2 dell'art. 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 13 - Funzione d'indirizzo

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi per la nomina dei propri rappresentanti negli organi d'Ente, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed ogniquale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

4. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità d'opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso, presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la Comunità Nazionale.

Art. 14 - Funzione di controllo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dall'organizzazione del Comune;
b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione d'opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal Regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al comma 1 con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della Comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e dalla programmazione generale adottata.

4. Il Consiglio Comunale, nella sua funzione di controllo e d'indirizzo, si avvale della collaborazione del Revisore dei Conti affinché lo stesso:

a) segnali al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) evidenzi aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

c) sottoponga le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione, formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipi se richiesto, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso venga invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

5. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri Enti ed organismi di cui alla lettera b) del comma 1 è esercitata dal Consiglio Comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal Regolamento comunale.

Art. 15 - Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali Decadenza e dimissioni

1. I Consiglieri comunali:

a) entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;

b) rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio;

c) sono esenti di responsabilità quando non prendono parte alla votazione, quando si astengono chiedono che la loro posizione sia registrata a verbale e quando esprimono voto contrario alla proposta;

d) hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali documentazione ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato, secondo le disposizioni del Regolamento;

e) sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge;

f) hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio anche formulando interrogazioni, interpellanze e mozioni con l'osservanza delle procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio Comunale;

g) hanno diritto a richiedere la convocazione del Consiglio Comunale secondo la norma prevista dall'art. 39, comma 2, t.u.e.l. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo le modalità del Regolamento consiliare;

h) hanno diritto di chiedere che le deliberazioni della Giunta vengano sottoposte al controllo di legittimità nei casi e nelle forme previste dall'art. 127 del t.u.e.l. del 18 agosto 2000, n. 267;

i) hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte.

2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del Consiglio costituisce presupposto per l'avvio della procedura di decadenza del Consigliere. Il Sindaco chiederà formalmente le giustificazioni mediante atto notificato nei modi di legge. Le eventuali giustificazioni che il Consigliere riterrà opportuno esprimere dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale entro dieci giorni dalla succitata notifica e discusse nella prima seduta utile del Consiglio Comunale. In tale seduta verrà deliberata l'eventuale decadenza e contestuale surrogazione.

3. La proposta di decadenza, presentata anche da un elettore, deve essere notificata all'interessato il quale ha comunque dieci giorni per esprimere le sue motivazioni secondo le procedure di cui al comma precedente.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo e indirizzate al Consiglio. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del t.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 16 - Convocazione e norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal Regolamento, secondo i principi disposti dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto, che formula l'ordine del giorno secondo le norme del Regolamento. Nel caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, detti adempimenti sono assolti dal Vice Sindaco.

3. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso d'inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

4. Il Consiglio è convocato quando sia richiesto dalla Giunta Comunale o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. L'adunanza del Consiglio deve tenersi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal Regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. A tale fine i fascicoli e le relative proposte di deliberazione, corredate dai pareri richiesti dalla legge, vanno depositati in segreteria almeno ventiquattro ore prima della seduta.

6. Il Sindaco assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. A tal fine i fascicoli e le relative proposte di deliberazione, corredate dai pareri richiesti dalla legge, vengono depositati di norma il giorno successivo alla convocazione del Consiglio e sino al giorno della seduta.

7. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando ottiene la maggioranza dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali.

8. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto.

9. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il Regolamento o il presente Statuto, devono essere segrete.

10. Il «Consiglio Comunale aperto» può essere convocato:

- a) dal Sindaco, sentiti i capigruppo;
- b) su istanza di almeno 1/3 dei Consiglieri in carica votata dal Consiglio comunale a maggioranza dei presenti.

11. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Generale che provvede anche alla redazione del verbale delle adunanze.

Art. 17 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sentita la Giunta, sono presentate da parte del Sindaco al Consiglio comunale, per la discussione, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo, previo deposito preventivo di almeno dieci giorni nella segreteria comunale per la visione da parte di chiunque ne dovesse presentare richiesta.

2. Ciascun Consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella funzione delle linee programmatiche con apposite proposte integrative, d'adeguamento o di modifica. Dette proposte vanno depositate nella segreteria comunale almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta del Consiglio e vanno sottoposte a votazione separata.

3. Il Consiglio provvede a verificare lo stato d'attuazione di tali linee con cadenza almeno annuale e comunque entro il trenta giugno d'ogni anno. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare un documento sullo stato di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documen-

to è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 18 - I gruppi consiliari e la conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Chi durante la tornata amministrativa si dimette dal proprio gruppo, non ottiene il riconoscimento di gruppo autonomo.

3. Il Consigliere comunale che nel corso del mandato amministrativo esce dal gruppo consiliare a cui appartiene, perde le prerogative legate al gruppo stesso, decadendo automaticamente da componente delle Commissioni Consiliari in cui era stato nominato in forza della sua appartenenza al gruppo stesso.

4. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il candidato Sindaco, in assenza, il Consigliere più anziano d'età d'ogni gruppo.

5. La conferenza dei Capigruppo, la cui attività è disciplinata dal Regolamento, è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Il Regolamento definisce inoltre le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, le Commissioni Consiliari permanenti e la Giunta Comunale. Il Regolamento definisce altresì i mezzi e le strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 19 - Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze, con deliberazione adottata entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio.

2. Le Commissioni Consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale la maggioranza e la minoranza.

3. I gruppi designano i componenti delle Commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al comma uno ed entro lo stesso termine le comunicano al Sindaco.

4. La conferenza dei Capigruppo, esamina le designazioni e procede a formare le Commissioni garantendo la rappresentabilità.

5. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale, di cui al comma 1, la costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.

6. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal Regolamento.

7. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare alle riunioni con diritto di relazionare e di parola.

8. Le Commissioni possono essere convocate dall'Assessore competente, dal Presidente o dal Sindaco; il Presidente coordina i lavori e l'organizzazione dell'attività ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

9. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

Art. 20 - Commissioni speciali ed ispettive

1. Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione d'interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il presidente, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

2. Il Sindaco o gli Assessori a ciò delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di

sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri attinenti all'attività e funzionamento dell'amministrazione; le interrogazioni andranno presentate al protocollo comunale ovvero durante le sedute del Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione. Tali commissioni saranno composte da numero 3 membri eletti dal Consiglio nel proprio seno, di cui uno designato dalle minoranze e potranno accedere a tutte le documentazioni occorrenti per lo svolgimento del proprio mandato. Le sedute di tali Commissioni non sono pubbliche, ma potranno essere convocati ed ascoltati amministratori, dipendenti comunali ed esperti. Il risultato degli accertamenti delle Commissioni è comunicato al Consiglio Comunale per i provvedimenti di competenza.

Capo III La Giunta Comunale

Art. 21 - Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero massimo di 3 (tre) Assessori. Il Sindaco nomina la Giunta fra i componenti del Consiglio Comunale tra cui un Vice Sindaco che abbiano i requisiti di legge e ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco e gli Assessori competenti in materia urbanistica, edilizia e di lavori pubblici e il Sindaco devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato.

Art. 22 - Ruolo e componenti generali

1. La Giunta è organo di impulso, collabora altresì con il Sindaco al governo del Comune e all'attuazione degli indirizzi generali improntando la propria attività a principi di trasparenza, efficienza ed efficacia. Esercita attività d'iniziativa nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

2. È competenza della Giunta:

a) l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente Statuto;

b) la definizione con il Piano Esecutivo di Gestione, nell'ambito degli atti di pianificazione annuale e pluriennale, degli obiettivi da conseguire per ciascun programma, intervento e progetto, determinandone i tempi per il loro conseguimento;

c) l'emanazione di direttive agli uffici relative alla realizzazione dei programmi, progetti ed in generale al raggiungimento degli obiettivi.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Capo IV Il Sindaco

Art. 23 - Elezione, ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'Amministrazione Comunale:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune;

b) ad esclusione dei casi previsti dall'art. 45 ha la rappresentanza legale dell'Ente fatta salva la facoltà di determinare di volta in volta l'opportunità di delegare agli organi gestionali la costituzione e la rappresentanza in giudizio oltre che la nomina del legale;

c) rappresenta la Comunità e promuove collaborazione

con gli organi collegiali e l'organizzazione del Comune, le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che lo compongono;

d) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;

e) quale Presidente del Consiglio Comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;

f) quale Presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti dal documento relativo alle linee programmatiche di mandato;

g) al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario Generale;

h) quale Ufficiale del Governo sovrintende direttamente o mediante ricorso all'istituto della delega, ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica;

i) è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti;

j) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine, le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

k) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

l) nomina i messi comunali individuandoli tra tutti i dipendenti in servizio;

m) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali tra quelli relativi all'attività di pianificazione, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;

n) in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero, quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;

o) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con d.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66;

p) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del t.u.e.l. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

q) adotta, in qualità di Ufficiale di Governo, ovvero quale autorità locale ai sensi dell'art. 50 - commi 4 e 5 del t.u.e.l. del 18 agosto 2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

r) nomina il Segretario Generale del Comune scegliendolo nell'apposito albo;

s) può conferire al Segretario Generale del Comune le funzioni di Direttore Generale.

Art. 24 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimo-

zione, decadenza o decesso del Sindaco trova applicazione l'art. 53 del t.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 25 - Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco promuove le conferenze di servizio e sottoscrive gli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 26 - Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco delega un assessore a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale e l'iniziativa popolare

Art. 27 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative, gli Enti e le Organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti individuali o collettivi su specifici problemi.

Art. 28 - Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

3. Il Comune favorisce il collegamento con le organizzazioni di volontariato e le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, sportive, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale artistico.

4. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative degli stessi costituisce nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assumono rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività d'interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

5. Il Comune garantisce in ogni circostanza l'autonomia e la parità di diritti a tutti i gruppi associativi.

Art. 29 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri d'iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione d'appositi organi-

smi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità d'acquisizione dei fondi e loro gestioni.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali d'interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto d'attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 30 - Incentivazione

1. Alle Associazioni, agli Enti e agli Organismi di partecipazione, possono essere erogate forme d'incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.

Art. 31 - Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 32 - Forum

1. Il Comune promuove inoltre *forum* dei cittadini, e cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. I *forum* dei cittadini possono avere dimensione comunale o di frazione, o possono coinvolgere particolari categorie di cittadini individuali attraverso le risultanze degli uffici comunali, d'Albi o d'Associazioni di categorie. Sono convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza dal Sindaco, anche su richiesta dei cittadini.

Art. 33 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco, ed al Consiglio Comunale, a seconda delle rispettive competenze, interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione è fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 34 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni d'interesse generale o per esporre necessità.

2. La petizione inoltrata è assegnata all'organo competente, il quale procede nell'esame e predisporre le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 35 - Proposte

1. N. 35 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione d'atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 20

giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e dal Segretario, nonché della relativa copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 20 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione d'accordi nel proseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Nei casi previsti dall'articolo verrà considerato referente del gruppo dei cittadini richiedenti il primo firmatario del documento contenente l'istanza, la petizione o la proposta, salvo che nello stesso non sia diversamente stabilito.

Capo II

La consultazione dei cittadini ed i referendum

Art. 36 - Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie d'esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 25% del corpo elettorale;
- b) il Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento: i requisiti d'ammissibilità, i tempi, le condizioni d'accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 37 - Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti d'indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Capo III

La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 38 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori d'interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno la facoltà di intervenire, tranne che per casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli sia di soggetti collettivi rappresentativi d'interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie d'atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi d'individuazione del responsabile del procedimento.

Art. 39 - Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche o dell'istruttoria che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, sia in caso d'accoglimento sia di rigetto.

2. I Responsabili d'area determinano il responsabile di ciascun tipo di procedimento.

3. Il Regolamento Comunale per il procedimento amministrativo, integra con le modalità applicative, le disposizioni

stabilite nei primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

Capo IV

L'azione popolare, diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini

Art. 40 - L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative.

2. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, accertando che l'azione non abbia carattere personale. In ogni caso con atto deliberativo motivato, comunicato agli interessati, assume le decisioni più opportune per la tutela degli interessi generali.

Art. 41 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne l'imparziale svolgimento, nei limiti previsti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed interrogazioni, e dalle pronunce del Garante per la protezione dei dati personali.

2. L'informazione alla cittadinanza dei contenuti significativi del bilancio annuale, ai sensi dell'art. 162 - comma 7 - del t.u.e.l. 267/2000, è assicurata con il notiziario comunale e/o mediante eventuali altre forme di informazione.

3. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine d'esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal Regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti precedenti.

Art. 42 - Il diritto d'accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto d'accesso agli atti amministrativi è assicurato, nell'ambito di quanto stabilito con la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed interrogazioni, e con le modalità previste dal Regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto d'accesso è escluso per i documenti previsti dal Regolamento, da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni, e in tutti i casi previsti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle pronunce del Garante per la protezione dei dati personali. Può essere escluso anche solo temporaneamente e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione secondo quanto previsto dal Regolamento.

3. Il diritto d'accesso si esercita mediante richiesta motivata d'esame e d'estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dalla legge, dal Regolamento od in vigenza del divieto di cui al comma 2. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma 4 sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, commi 5 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dall'art. 15 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Capo V

Lo Statuto del contribuente

Art. 43 - Statuto dei diritti del contribuente per tributi comunali

1. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nel-

l'ambito delle rispettive competenze concernenti i tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».

2. Il Regolamento disciplina le modalità per l'esercizio del diritto d'interpello e del diritto del contribuente all'informazione.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I

Criteri e principi

Art. 44 - Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione.

2. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici.

Art. 45 - Attributi gestionali

1. Al Segretario Comunale ed ai responsabili di settore compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che comportano atti che non siano espressamente di discrezionalità tecnica.

2. In particolare la struttura burocratica:

a) predisporre i programmi di attuazione, relazioni, progettazione di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli Organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli Organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi Organi;

c) ordinazioni di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;

d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;

e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;

f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;

h) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi proposto;

i) liquidazioni dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per Regolamento;

j) sottoscrizione di mandati di pagamento e reversali d'incasso.

Art. 46 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali deve ispirarsi ai seguenti criteri:

a) organizzazione degli uffici e dei servizi secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed un obiettivo l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per il conseguimento di più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposti deve essere messo in grado di operare con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i dirigenti ed i responsabili, coordinati dal Segretario Comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità;

b) organizzazione della gestione del personale improntata alla flessibilità, alla mobilità interna e intercambiabilità dei ruoli nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro oltre che allo sviluppo formativo del personale rivolto al conseguimen-

to dell'ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie e al miglioramento dei rapporti con l'utenza. In tale ambito vanno inoltre assicurati i massimi livelli dei flussi di comunicazione interna volti alla riduzione delle incombenze e formalità richieste all'utente;

c) miglioramento del dialogo con l'utenza e rafforzamento della realizzazione del principio di trasparenza dando attuazione al principio della responsabilità di risultato e valorizzando i centri di responsabilità rispetto al conseguimento degli obiettivi;

d) garanzia del miglior livello di efficienza delle dotazioni strumentali ed informatiche che consentono l'interconnessione organizzativa degli uffici interna ed esterna all'Ente;

e) promozione dello sviluppo del sistema interno di controllo di gestione per la valutazione dei risultati e per la verifica dell'attuazione della programmazione;

f) miglioramento dei tempi per una risposta sollecita e tempestiva alle istanze presentate nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo e dal conseguente Regolamento attuativo.

Art. 47 - Stato giuridico del personale dipendente

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune sono disciplinati dagli accordi collettivi previsti dalla legislazione vigente.

2. La legge disciplina le modalità d'accesso al rapporto di pubblico impiego, le cause di cessazione dello stesso e le garanzie del personale in ordine dell'esercizio dei diritti fondamentali.

Art. 48 - I responsabili di servizio

1. Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi ed all'interno della consistenza dei ruoli organici complessivi sono previsti posti di responsabilità con adeguata ed elevata specializzazione per l'espletamento delle funzioni previste dall'art. 107 comma 3, del t.u.e.l. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Regolamento del personale disciplina lo stato giuridico dei responsabili di area prevedendone in particolare:

a) le competenze;

b) l'attribuzione di responsabilità gestionale per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi deliberativi del Comune;

c) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario e i responsabili di area.

3. Nell'attribuzione delle competenze ai responsabili si osserva il principio della destinazione tra funzione politica e funzione dirigenziale in forza della quale spetta ai responsabili di area la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dal presente Statuto e dai regolamenti, mentre agli organi politici spettano i poteri d'indirizzo, di governo e di controllo. Spetta a quest'ultimi definire gli obiettivi programmatici, indicare le relative scale di priorità, impartire le conseguenti direttive generali e verificare i relativi risultati; ai funzionari spettano le responsabilità per il proseguimento delle finalità preventivamente e concordemente stabilite.

Art. 49 - Incarichi a tempo determinato e collaborazioni esterne

1. Il Sindaco, previa verifica circa la sussistenza d'idonea professionalità e competenza, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione con decisione motivata.

2. Per tutta la durata del contratto, sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le compatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale.

Art. 50 - Il Segretario Generale - Ruolo e funzioni

1. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, avvalendosi per l'esercizio delle sue funzioni della struttura, dei servizi del personale comunale, sovrintende, all'esercizio delle funzioni dei responsabili dei quali coordina l'attività, assi-

curando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi. A tal fine verifica su ogni deliberazione o determinazione la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti e coordina l'orario di lavoro dei dipendenti in funzione dell'orario di servizio.

2. Sulle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio e alla Giunta Comunale attiva i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. È inoltre responsabile delle procedure connesse all'atto deliberativo, alla sua formalizzazione, alla sua esecutività e agli adempimenti previsti dall'art. 45 del t.u.e.l. 267/2000.

3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del responsabile di area o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.

4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo, nell'ambito delle sue competenze, pareri in merito alle proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni.

5. Studia i problemi di organizzazione, di razionalizzazione e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro con formazione di progetti o adozione di disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, con riferimento anche al rapporto costi-benefici.

6. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dalla legge.

7. Può essere incaricato dal Sindaco delle funzioni di Direttore Generale in conformità all'art. 108 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 51 - Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente, e con l'autorizzazione della Giunta a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Esplica e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 52 - Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle Commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

Art. 53 - Il Vice Segretario Generale

1. Il Comune di Brione può avere, anche in convenzione, un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

Titolo V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I

Competenze dei Comuni

Art. 54 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti al Comune, ai sensi di legge.

Art. 55 - Forme di gestione dei servizi comunali

1. Il Comune per la gestione dei servizi pubblici riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto produzione dei beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a

promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:

a) in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dei servizi, non sia opportuno costituire un'istituzione od un'azienda;

b) in concessione a terzi quando sussistono ragioni tecniche, economiche e d'opportunità sociale;

c) per mezzo d'aziende speciali anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) per mezzo d'istituzione per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale.

2. Il Consiglio Comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione sopra indicate, ne regola con propri provvedimenti l'istruzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento approvato, ove occorra, i relativi atti costitutivi ed i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.

3. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

4. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali possono essere nominati componenti del Consiglio d'Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale.

Titolo VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I

Convenzioni, Consorzi ed esercizio associato di funzione e servizi

Art. 56 - Esercizio associato di funzioni e servizi

1. Il Comune di Brione può prevedere l'esercizio associato di funzioni e servizi con altri Comuni con finalità d'economicità, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa individuando di volta in volta le forme e le metodologie più appropriate.

Art. 57 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 58 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione d'opere pubbliche, la realizzazione d'iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione d'apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 59 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra Enti per realizzare e gestire i servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 58, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali ed i Comuni, perché compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando s'intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 60 - Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 59 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, i Consigli Comunali, ove sussistono le condizioni, costituiscono, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, Unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizio più efficiente alla collettività.

Capo II **Accordi di Programma**

Art. 61 - Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuovono la conclusione di un Accordo di Programma per assicurare il coordinamento alle diverse azioni di attività e per determinare tempi, modalità finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'Accordo di Programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'Accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

4. Qualora l'Accordo sia approvato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere confermata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, pena di decadenza.

5. Nel caso l'Accordo di Programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza prevalente nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'Accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

TITOLO VII **GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE**

Capo I **La programmazione finanziaria**

Art. 62 - La programmazione di bilancio ed il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. La programmazione delle attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.

2. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

Capo II **L'autonomia finanziaria**

Art. 63 - Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni d'effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impegno di tali mezzi.

Art. 64 - Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali statali, regionali e comunitarie al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

Capo III **La conservazione e gestione del patrimonio**

Art. 65 - La gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, ed adotta gli atti previsti per assicurare, da parte di tutti i responsabili d'uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari.

Capo IV **La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto della gestione**

Art. 66 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei Conti prescelto in conformità a quanto dispone l'art. 234 del t.u.e.l. 267/2000.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile salvo che non adempia il suo incarico secondo le norme di legge e di Statuto.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dal presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto d'accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Il Revisore dei Conti adempie i suoi doveri con diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attenzioni. Ove riscontrasse gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

6. La Giunta Comunale può attribuire funzioni aggiuntive al Revisore in merito alle attività relative al controllo di gestione, alla valutazione del personale e alle valutazioni relative alla gestione dei servizi a rilevanza imprenditoriale.

Art. 67 - Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Revisore dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita re-

lazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Capo V Il controllo della gestione

Art. 68 - Finalità

1. Il Consiglio Comunale definisce, mediante il regolamento di contabilità, le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

Capo VI Tesoreria e concessionario della riscossione

Art. 69 - Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune o nei Comuni limitrofi.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale.

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinarie mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di Tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Titolo VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I Revisione dello Statuto, pari opportunità, entrata in vigore

Art. 70 - Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure stabilite dal presente Statuto.

2. La proposta di deliberazione d'abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma contestuale: l'abrogazione dello Statuto assume l'efficacia con l'approvazione del nuovo testo.

4. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha considerata respinta. Per quanto concerne la revisione, tale limite temporale va considerato limitatamente alle parti di cui è stata proposta la revisione successivamente respinta.

Art. 71 - Pari opportunità

1. Il Comune favorisce la pari opportunità tra uomo e donna garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi Collegiali degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.

Art. 72 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni della sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

4. Il Segretario Generale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, n'attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

